Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **939**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna . . . . Pag. 2540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **940**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 2540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **941**.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fondo per l'ambiente italiano », in Milano. Pag. 2541

1976

LEGGE 9 marzo 1976, n. **75**.
Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena . . . . Pag. 2541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1976.
Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori . . . . Pag. 2544

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.
Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo . . . . Pag. 2544

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodital », della ditta Licari, in Cesano Maderno. (Decreto di revoca numero 4706/R) . . . . Pag. 2545

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrofilina », della ditta Serenfarma, in Roma. (Decreto di revoca numero 4708/R) . . . . Pag. 2545

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depurativo Mayer », della ditta Mayer S.r.l. - Istituto farmacobiochimico, in Roma. (Decreto di revoca n. 4717/R) . . Pag. 2545

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depurin », della ditta L.P.M., in Castelnuovo Don Bosco. (Decreto di revoca n. 4707/R) . . . . Pag. 2546

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.
Manipolazioni usuali in regime di importazione temporanea. Modificazioni agli elenchi delle merci ammissibili alla importazione temporanea su diretta autorizzazione di capi delle circoscrizioni doganali e disciplina dell'avocazione. Pag. 2546

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso » . . . . Pag. 2547

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Importazione dai Paesi terzi di prodotti proteici. Pag. 2547

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Pag. 2548

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari . . . . . . Pag. 2549

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali . . . . Pag. 2549

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'esercizio finanziario 1976 . . . . Pag. 2549

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo. Pag. 2551

Vacanza della cattedra di geofisica mineraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma . Pag. 2551

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona . . . . Pag. 2551

Vacanza della cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari . Pag. 2551

Esito di ricorsi . . . . Pag. 2551

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Sdemanializzazione di un terreno in comune di Carmagnola . . . . Pag. 2551

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . Pag. 2551

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2551

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2551

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2552

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Caminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2553

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Segrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Tuscania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Fabrica di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2554

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Petacciato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2555

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2556

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 2556

Ministero del tesoro:

Abilitazione di azienda di credito . Pag. 2556

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2556

Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 2556

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto . . . . . Pag. 2557

Ministero della difesa: Concorso a ventiquattro posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati e qualificati nel ruolo dei servizi generali per i distaccamenti aeronautici di Dobbiaco, Montescuro, Terminillo. Pag. 2557

Ministero dei lavori pubblici: Ricostituzione della commissione per il concorso internazionale « Sassi di Matera ». Pag. 2560

Ministero della sanità: Commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri . . . . Pag. 2561

Provincia di Trento: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trento Pag. 2561

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa . . . . Pag. 2561

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa . . . . Pag. 2561

Arcispedale « S. Anna » di Ferrara: Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia . . . Pag. 2562

Ospedale « La Bertagnetta » di Vercelli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2562

Ospedali riuniti di Trieste: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2562

Ospedale « A. Ajello » di Mazara del Vallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo. Pag. 2562

Ospedale civile « S. Croce » di Cuneo: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2562

Ospedale civile di Lipari: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2563

Ospedale « Dei Bianchi - V. Emanuele III » di Corleone: Concorso ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia. Pag. 2563

Ospedale della misericordia di Assisi: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina . . . Pag. 2563

Ospedale « S. Croce » di Fano: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2563

Ospedale pediatrico « Giovanni XXIII » di Bari: Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi. Pag. 2563

Ospedale civile « P. Cosma » di Camposampiero: Concorso ad un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica . . . . Pag. 2563

Ospedale civile di Monticelli d'Ongina: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . Pag. 2563

Ospedale civile maternità di Premosello Chiovenda: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia. Pag. 2563

Ospedale civile di Thiesi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . Pag. 2564

Ospedale di Grosseto: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2564

Ospedale del comprensorio di Norcia e Cascia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 2564

Ospedale di Bitonto: Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica . . . Pag. 2564

Ospedale « Dono svizzero » di Formia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2564

Ospedale civile di Siderno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2564

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **1.**

Modifica dell'art. 2 della legge 11 giugno 1975, n. 61, concernente utilizzazione dei fondi regionali per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera . . . Pag. 2565

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. **2.**

Riorganizzazione ed integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari . . . . . Pag. 2565

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. **3.**

Rifinanziamento della legge regionale n. 25 del 5 febbraio 1975, concernente: « Interventi straordinari in favore dei lavoratori in condizione di bisogno » . . . . Pag. 2567

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **47.**

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. Pag. 2568

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **48.**

Variazione al bilancio 1975 per il finanziamento di leggi già promulgate . . . . Pag. 2568

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **939.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1960, n. 1891, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1973, n. 973;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 6, relativo al consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che il disposto della lettera *d*) è abrogato e sostituito dal seguente: « delibera su proposta del direttore la nomina del dirigente tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica »;

L'art. 10, relativo al consiglio direttivo, è modificato nel senso che il disposto della lettera *e*) è soppresso e sostituito dal seguente: « esprime il proprio parere al direttore in ordine alla nomina del dirigente tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di educazione fisica ».

L'art. 11, relativo al consiglio dei professori, è modificato nel senso che il disposto della lettera *b*) è soppresso e sostituito dal seguente: « elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera *c*) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **940.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 484 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è aggiunto quello di « bio-ingegneria dell'apparato locomotore ».

Gli articoli 583, 584, 585, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 583. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, conferisce il diploma in malattie dell'apparato digerente.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di avere preparazione, servizi e attività scientifica nel campo specifico, di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola.

La scuola avrà la durata di anni 4, di cui uno di tirocinio pratico.

Art. 584. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica;
fisiopatologia;
chimica clinica;
semeiotica fisica e funzionale;
clinica medica.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale;
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica.

3° *Anno*:

malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica.

4° *Anno*:

tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri.

A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a 6 per la totalità del corso: farmacologia, immunologia, psicopatologia, parassitologia, dietetica.

Art. 585. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Sono disponibili n. 10 (dieci) posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore a 30.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, nonché di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.

Gli allievi che non conseguano le attestazioni sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare, per gruppi di materie, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali (semeiotica fisica e strumentale) e triennali (clinica medica) saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, i candidati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere gastroenterologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **941**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fondo per l'ambiente italiano », in Milano.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, con modificazione, della fondazione « Fondo per l'ambiente italiano », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 53

LEGGE 9 marzo 1976, n. **75**.

Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonchè per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del duomo con edifici annessi, delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, e alla costruzione di opere di viabilità e tecniche che, sentito il parere della sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico.

Art. 3.

Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistema-

zione degli edifici di loro proprietà. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessità sia dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori di cui al precedente comma sarà concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità ed il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potrà essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.

I contributi verranno concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.

La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:

a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo articolo 4;

b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;

c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;

d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo articolo 4.

Il versamento dei contributi stessi sarà effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avrà accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano di cui al successivo articolo 6.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo articolo 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verrà restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo articolo 4.

Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo articolo 4.

Art. 4.

I piani di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal consiglio comunale ed approvati dal competente organo regionale secondo le disposizioni vigenti in materia di piani particolareggiati, sentita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, sono eseguiti dal comune.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Il comune provvede all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi a tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e può corrispondere una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso o che si trovino in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni degli alloggi ai cittadini trasferiti e la corresponsione della indennità di cui al comma precedente sono deliberate dal comune secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

L'amministrazione comunale, ai fini della elaborazione del piano di risanamento, nomina una commissione allo scopo di compiere una indagine diretta ad accertare la composizione e la condizione economica della popolazione interessata, l'entità dei canoni di affitto, la ripartizione della proprietà degli immobili ed ogni altro elemento utile alla conoscenza della zona sottoposta a risanamento.

Il comune ha facoltà di espropriare gli immobili delle zone sottoposte a risanamento:

a) nei casi in cui gli interventi previsti nei piani di cui al precedente primo comma comportino, nell'ambito dei singoli edifici, modificazioni della situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del provvedimento di approvazione del piano di risanamento ed i proprietari che risultino tali alla stessa data non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica;

b) per l'acquisizione delle aree e degli immobili dei quali è prevista dai piani l'utilizzazione per la realizzazione dei servizi pubblici e di opere di urbanizzazione;

c) per l'acquisizione degli edifici di cui è prevista la demolizione.

Il comune ha inoltre diritto di prelazione, da esercitare nel termine di 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale, in caso di trasferimento a titolo oneroso degli immobili delle zone sottoposte a risanamento.

Gli edifici espropriati o acquisiti ai sensi del comma precedente passano al patrimonio indisponibile del comune al fine di garantire ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche canoni adeguati.

Negli altri casi il comune provvede all'acquisizione delle aree e degli immobili mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, una durata superiore a 5 anni.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari, previa stipulazione di una convenzione — da trascrivere nei registri immobiliari — con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato;

b) ad abitare o utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del presente articolo;

c) a restituire in unica soluzione il residuo del debito nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione e con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del presente articolo.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, gli immobili entro 25 anni dall'avvenuto risanamento, il comune ha diritto di prelazione, da esercitare entro 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale. Qualora il comune non si avvalga di tale facoltà gli obblighi della convenzione sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora i proprietari non intendano stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune procede alla espropriazione delle relative unità immobiliari. In tal caso l'occupazione temporanea dell'immobile è indennizzata ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune tenendo conto del reddito assicurato dall'immobile prima del risanamento, di parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale in base a classi di superficie dell'alloggio, nonchè dell'ammontare della somma da rimborsare.

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso la espropriazione degli immobili, l'assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal comune secondo modalità e criteri fissati nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e delle preferenze di cui ai successivi commi del presente articolo. In tal caso la misura dei canoni di locazione è fissata dal comune secondo criteri stabiliti nel predetto regolamento. I canoni così determinati saranno soggetti a revisione triennale.

Se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento della attuazione degli interventi di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria della unità immobiliare, restando immutata la precedente destinazione, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari secondo criteri di graduazione stabiliti nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo.

L'approvazione del piano di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Tutte le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge, sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 16 della stessa legge.

Art. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, la regione, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 6 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitale e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

Art. 9.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni o occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 4 miliardi sarà ripartita in 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1975. Alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 1 miliardo 800 milio-

ni, di cui lire 1 miliardo 600 milioni alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 700 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 1 miliardo 500 milioni.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — PEDINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1976.

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 32 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, numero 1842, aggiornato con le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 13 dicembre 1975;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Valentino Bompiani è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1976-78.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 151

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, riguardante l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, con il quale il consigliere prof. Antonino De Stefano è stato nominato membro effettivo in rappresentanza della Corte dei conti in seno al comitato di cui all'art. 24 della richiamata legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la comunicazione del 28 ottobre 1975, con la quale il presidente della Corte dei conti propone la nomina a membro effettivo del presidente di sezione dott. Ettore Costa in seno al predetto comitato in quanto il prof. Antonino De Stefano è stato di recente nominato giudice costituzionale;

Decreta:

Il presidente di sezione Ettore Costa è nominato membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della Corte dei conti, in sostituzione del prof. Antonino De Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodital », della ditta Licari, in Cesano Maderno. (Decreto di revoca numero 4706/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali in data 20 febbraio 1962 e 25 agosto 1962, con i quali venne registrata al n. 698 la specialità medicinale « Jodital » gocce, a nome della ditta Licari, con sede in Cesano Maderno (Milano), corso Libertà, 33, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Aghifarma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodital » gocce, registrata al n. 698, concessa con decreti ministeriali in data 20 febbraio 1962 e 25 agosto 1962, a nome della ditta Licari, con sede in Cesano Maderno (Milano), corso Libertà, 33, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Aghifarma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrofilina », della ditta Serenfarma, in Roma. (Decreto di revoca numero 4708/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1961, con il quale fu registrata al n. 7119, a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923, la specialità medicinale denominata « Artrofilina » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber, con sede in Roma, via Prenestina, 707·

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrofilina » compresse, registrata al n. 7119, concessa in data 14 novembre 1961, a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia n. 923, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Tiber, con sede in Roma, via Prenestina, 707.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depurativo Mayer », della ditta Mayer S.r.l. - Istituto farmacobiochimico, in Roma. (Decreto di revoca n. 4717/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° ottobre 1953, con il quale venne registrata al n. 8152 la specialità medicinale denominata « Depurativo Mayer », a nome della ditta Mayer S.r.l. - Istituto farmacobiochimico con sede in Roma, circonvallazione Nomentana, 266, già in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Depurativo Mayer », registrato al n. 8152, concessa, con provvedimento in data 1° ottobre 1953, a nome della ditta Mayer S.r.l. - Istituto farmacobiochimico, con sede in Roma, circonvallazione Nomentana, 266.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: Gullotti

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depurin », della ditta L.P.M., in Castelnuovo Don Bosco. (Decreto di revoca n. 4707/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° giugno 1955, con il quale venne registrata al n. 10106, a nome della ditta L.P.M. di Castelnuovo Don Bosco (Asti), via Aliberti, 44, la specialità medicinale denominata « Depurin » flacone da g 200, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonché la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, né ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Depurin » flacone da g 200, registrata al n. 10106, concessa, con provvedimento in data 1° giugno 1955, a nome della ditta L.P.M. di Castelnuovo Don Bosco (Asti), via Aliberti, 44.

Il prodotto del quale e revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: Gullotti

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Manipolazioni usuali in regime di importazione temporanea. Modificazioni agli elenchi delle merci ammissibili alla importazione temporanea su diretta autorizzazione di capi delle circoscrizioni doganali e disciplina dell'avocazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, modificato con i decreti ministeriali 30 novembre 1972, 20 ottobre 1973 e 17 gennaio 1975 (pubblicati, rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 7 del 9 gennaio 1973, 275 del 24 ottobre 1973 e 38 del 10 febbraio 1975), concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 74/147/CEE del 4 marzo 1974, concernente l'applicazione dell'art. 5 della direttiva n. 69/73/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 22 luglio 1972 in relazione alla predetta direttiva n. 74/147/CEE;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del citato testo unico nella seduta del 5 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1972, e successive modificazioni, si aggiunge, dopo la lettera *g*):

« *h*) sono destinate a subire le seguenti operazioni:

1) esame, inventario e campionamento;

2) riparazioni delle avarie subite durante il trasporto, a condizione che si tratti di operazioni elementari;

3) pulitura;

4) eliminazione di parti avariate;

5) cernita, stacciatura, ventilatura, chiarificazione meccanica, filtrazione, travaso o procedimenti semplici similari;

6) apposizione sulle merci medesime o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purchè detta apposizione non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale;

7) modifica dei marchi e numeri dei colli, purchè tale modifica non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale;

8) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi, travaso o ricondizionamento semplice in altri recipienti;

9) montaggio delle merci su supporti ai fini del loro condizionamento o della loro presentazione;

10) operazioni semplici di assortimento e di classificazione;

11) esame, collaudo e messa in condizione di funzionamento di macchine, apparecchi e veicoli a condizione che si tratti di operazioni semplici;

12) miscela di merci diverse dai liquori, dalle acquaviti, dai vini e dalle bevande alcoliche, a condizione che si tratti di operazioni semplici;

13) miscela dei liquori tra loro;

14) miscela delle acquaviti tra loro;

15) taglio di vini e altre pratiche enologiche correnti;

16) diluizione con acqua delle bevande alcoliche per ridurne il titolo alcolometrico;

17) dissalazione, pulitura e gropponatura delle pelli;

18) spezzamento dei legumi secchi;

19) suddivisione delle merci a condizione che si tratti di operazioni semplici;

20) tutte le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione delle merci nello stato in cui sono arrivate, quali ventilazione, essiccazione, anche mediante calore artificiale, refrigerazione e congelamento, aggiunta di conservativi, fumigazione e solforazione (trattamento antiparassitario), grassaggio, applicazione di vernice antiruggine, applicazione di uno strato protettivo per il trasporto ».

Art. 2.

All'elenco riportato nell'allegato I al decreto ministeriale 22 luglio 1972, e successive modificazioni, si aggiunge:

« merci destinate a subire le operazioni indicate nell'art. 2, lettera *h*), del presente decreto ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

(3848)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso »;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Torino ha designato il sig. Pietro Mollo quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Parco nazionle del Gran Paradiso », in sostituzione del sig. Franco Berlanda, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso » il sig. Pietro Mollo quale rappresentante dell'amministrazione provinciale di Torino in sostituzione del sig. Franco Berlanda, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Importazione dai Paesi terzi di prodotti proteici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e Banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 563/76 del 15 marzo 1976, concernente l'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali;

Considerata la necessità di emanare norme transitorie con cui dare esecuzione agli articoli 3 e 11 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione definitiva dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) del consiglio n. 563/76 del 15 marzo 1976 è subordinata alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Divisione II.

La richiesta di certificato deve essere accompagnata da un impegno scritto con il quale l'operatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie di attuazione del citato regolamento.

Art. 2.

All'atto della presentazione della domanda ed ai fini di assicurare l'adempimento dell'impegno di cui al precedente articolo deve essere prestata una cauzione, fissata in lire per ogni tonnellata metrica di prodotto da importare, differenziata a seconda dei prodotti come appresso riportata:

Numero della TDC	Denominazione delle merci	Cauzione
ex 23.04 B	Panelli di soja di lino e di cotone	L. 22.600
23.07 B e C	Alimenti composti .	» 22.600
ex 23.04 B	Panelli di arachide di copra, di palmisti e di girasole .	» 20.300
ex 23.04 B	Panelli altri .	» 18.000
23.03 A II	Residui dell'amido di mais .	» 18.000
ex 12.01 B	Semi di soja .	» 18.000
ex 12.02 A	Farine di soja (non disoleata)	» 18.000
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine di lino (non disoleata) .	» 14.200
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine di cotone (non disoleata) .	» 11.900
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine di arachide (non disoleata)	» 10.500
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine di colza (non disoleata) .	» 10.000
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine di girasole (non disoleata) .	» 8.700
ex 12.01 B e 12.02 B	Semi e farine altre .	» 7.300
12.10 B	Foraggi disidratati .	» 3.700

La misura delle cauzioni per ogni singolo prodotto potrà subire variazione subordinatamente alla fissazione di importi diversi da parte della Comunità.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 2 del presente decreto deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero con una validità di almeno sei mesi.

Art. 4.

Lo svincolo delle cauzioni di cui all'art. 3 potrà essere richiesto allorché gli interessati potranno dimostrare di aver ottemperato agli obblighi che saranno stabiliti in materia in sede comunitaria.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 19 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3925)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15, settimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che prevede l'adeguamento delle pensioni a carico della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, mediante rinvio alla normativa vigente in materia per l'assicurazione generale obbligatoria;

Visto l'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 160 del 1975, che ha stabilito il collegamento del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo sopra citato alle retribuzioni degli operai dell'industria e visto, altresì, l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, nel testo modificato dall'art. 8 della legge n. 160 sopraindicata, regola la perequazione automatica delle pensioni supplementari e di quelle inferiori al trattamento minimo a carico dello stesso Fondo;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18975, in data 19 settembre 1975;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974, è aumentato nella misura del 20,5 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1974 e luglio 1975 ed i mesi di agosto 1973 e luglio 1974, è aumentato nella misura del 27,4 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato per i lavoratori dell'industria lo scatto di: 15 punti di contingenza nel trimestre agosto-ottobre 1974; 6 punti nel trimestre novembre 1974-gennaio 1975; 3 e 3, rispettivamente nel trimestre febbraio-aprile 1975 e maggio-luglio 1975;

Considerato che, secondo il disposto del decimo comma del predetto art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere ulteriormente aumentate nella stessa misura in cui sono variate le pensioni marittime per effetto del rinvio ricettizio alla disposizione di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono rispettivamente aumentate in misura pari ai coefficienti di adeguamento previsti dal decreto ministeriale 29 novembre 1975, per i tratta-

menti minimi, per le pensioni di importo superiore ai trattamenti minimi e per le pensioni supplementari e per quelle di importo inferiore ai trattamenti minimi, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Gli aumenti previsti dal precedente comma sono corrisposti anche alle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1975.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate del 6,9 per cento più una quota aggiuntiva di L. 18.096, con arrotondamento a 1000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, stabilite ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 18 aprile 1975, n. 21, con la quale è stato istituito il comune di Viddalba comprendente i territori delle frazioni di Viddalba, Avru e Tungori già appartenenti al comune di Aggius e i territori delle frazioni di Giagarra e Giuncane già appartenenti al comune di Bortigiadas;

Considerato che lo stesso comune di Viddalba, per essere formato da territori provenienti dai comuni di Aggius e Bortigiadas, appartenenti al primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari, presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3555 del 18 dicembre 1975, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Viddalba è inserito nel primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti undici comuni:

Aggius - Aglientu - Badesi - Bortigiadas - La Maddalena - Luogosanto - Palau - Santa Teresa Gallura - Tempio Pausania - Trinità D'Agultu e Vignola - Viddalba.

Sede della commissione: Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(3981)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottindicate commissioni censuarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 5 maggio 1976 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Commissioni censuarie distrettuali:

della provincia di Alessandria: Castelnuovo Scrivia - Fabrica Curone - Tortona;

della provincia di Bari: Altamura;

della provincia di Ferrara: Argenta - Comacchio Ferrara;

della provincia di Milano: Lodi - Magenta;

della provincia di Pavia: Borgo Priolo - Casorate Primo - Stradella;

della provincia di Reggio Emilia: Castelnuovo ne' Monti - Correggio - Guastalla - Scandiano;

della provincia di Rovigo: Badia Polesine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'esercizio finanziario 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 326919 in data 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 in data 19 gennaio 1976 con il quale è stata autorizzata, per l'esercizio 1976, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza da fissarsi di volta in volta;

Visto l'art. 11 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1976 nei tagli da L. 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche *L* - *M* - *N* - *O* - *P* - *Q*, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta: il valore numerico relativo ad ogni taglio; la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; la testa dell'Italia turrita, cinta di lauro, entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli; ed inoltre disegni ornamentali consistenti in tralci di acanto stilizzato ai lati e in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice, composta di motivi ornamentali, per il corpo del titolo e ad una cornicetta a motivi bianco linea, riprodotta sui lati esterni, per la cedola interessi.

In tutto il modello (cioè nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi) campeggia un fondino minuto, conseguito combinando la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO DEL TESORO » con la sagoma di uno stemma. Per il corpo del titolo, l'estetica del modello si completa con: una cornice di formello in linea nera; un nastro ondulato, tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione e avente le estremità ripiegate; la dizione « MINISTERO DEL TESORO » su detto nastro; lo stemma dello Stato; o, nella parte bassa, con una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana.

Il modello presenta anche alcuni spazi e precisamente: nella matrice, in basso, uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; nel corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, l'impronta a secco dello stemma della Repubblica e quello di destra il timbro dell'ufficio emittente; nella cedola interessi, in alto a sinistra, un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio... - Serie (segue la serie) - n.... - scadenza... lire (sotto, il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (sotto, il valore in lettere) - Esercizio... - Durata mesi... - Pag.le dalla Tes. di... scadenza... - Quietanza n.... - Interessi... % - L.... - Valuta... - Emesso a... lì... n.... - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dal basso in alto);

4) Repubblica Italiana - Esercizio... - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) n.... - A... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di... pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno... Il direttore generale del Tesoro Ferdinando Ventriglia - Interessi... % L.... - Valuta... - Emesso a... lì... n... - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro (disposta verticalmente dall'alto in basso);

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (sotto il valore in lettere) - Esercizio... - Durata mesi... - Pag.le dalla Tes. di... - Scadenza... - Quietanza n.... - n.... - Serie (segue la serie) - Interessi... % L.... Valuta... - Emesso... lì... - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata in calcografia per le cornici, i fondi, i testi e la dizione, « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE », ed in tipografia per la dizione: « ESERCIZIO... » e la firma del Direttore Generale del Tesoro;

Colori per la stampa calcografica:

L.	5.000.000	verde nero;
L.	10.000.000	grigio perla;
L.	50.000.000	blue oltremare;
L.	100.000.000	rosso carminio;
L.	500.000.000	viola malva;
L.	1.000.000.000	verde smeraldo.

Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

La numerazione progressiva per ciascuna serie sarà apposta sui buoni ordinari del Tesoro direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale emittenti i titoli stessi sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale indicheranno altresì all'atto della emissione l'anno finanziario.

Art. 3.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122

(3979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3858)

Vacanza della cattedra di geofisica mineraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di geofisica mineraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3859)

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3860)

Vacanza della cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari è vacante la cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3861)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 147, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal prof. Buttari Orazio, in data 22 maggio 1969, per l'annullamento del provvedimento del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per il commercio « C. Moneta » che lo dichiarava decaduto dall'incarico triennale di insegnamento di matematica conferitogli con deliberazione 28 ottobre 1968, n. 40.

(3862)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 96, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal prof. Rossitto Angelo in data 1° luglio 1971 avverso la delibera n. 86071, notificata il 13 gennaio 1971, della commissione ricorsi presso il provveditorato agli studi di Catania.

(3864)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 148, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dai professori Bisanti Antonio, De Mauro Gaetano, Ferrante Alberto, Nicoli Pietro Antonio e Tondi Luigi, in data 7 ottobre 1973, avverso la delibera 3 maggio 1963, n. 104, con la quale il commissario governativo presso l'istituto professionale per l'agricoltura di Lecce aveva provveduto alla determinazione dei titoli di studio e dei criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l'anno scolastico 1963-64 ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

(3863)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Carmagnola

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1976, n. 1905, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 170 sito al km 20 + 620 della strada statale n. 20 ed iscritto nel catasto del comune di Carmagnola (Torino) al foglio 127, particella n. 390.

(3819)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976, registro n. 7 Finanze, foglio n. 330, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Calcina Maria ved. Labinaz, avverso il provvedimento 14 gennaio 1970, n. P3/28324, con il quale venne respinta l'istanza della predetta diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente il personale salariato assunto con provvedimento del Governo militare alleato.

(3462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543/M)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.006.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1597/M)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570/M)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571/M)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576/M)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1594/M)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1595/M)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1596/M)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541/M)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 36.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544/M)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 139.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547/M)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 442.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548/M)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1549/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550/M)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 125.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552/M)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 443.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553/M)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 525.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554/M)

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555/M)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556/M)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557/M)

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Marciana Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558/M)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559/M)

Autorizzazione al comune di Caminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Caminata (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563/M)

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Lonigo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564/M)

Autorizzazione al comune di Segrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Segrate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565/M)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572/M)

Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Grumello Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573/M)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579/M)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580/M)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581/M)

Autorizzazione al comune di Tuscania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Tuscania (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1582/M)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1583/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1584/M)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1585/M)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586/M)

Autorizzazione al comune di Fabrica di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Fabrica di Roma (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1587/M)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1588/M)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1589/M)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1590/M)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 665.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1591/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1592/M)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 41.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1593/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566/M)

Autorizzazione al comune di Petacciato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Petacciato (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567/M)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1976, il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568/M)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569/M)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575/M)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577/M)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578/M)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1598/M)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1599/M)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1600/M)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che con decreto ministeriale 23 marzo 1976, la Banca popolare di depositi e prestiti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Pietro Vernotico (Brindisi), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3865)

Avviso di rettifica

Nel prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, dove è scritto: « *primo* semestre *1974* », leggasi: « *secondo* semestre *1975* »; e dove è scritto: « *secondo* semestre *1974* », leggasi: « *primo* semestre *1976* ».

(3947)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 1° aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,30	841,30	840,50	841,30	841,25	841,25	841,15	841,30	841,30	841,30
Dollaro canadese .	854,30	854,30	857 —	854,30	854,15	854,25	853,90	854,30	854,30	854,30
Franco svizzero .	333,19	333,19	332,75	333,19	332,65	333,15	333,32	333,19	333,19	333,20
Corona danese .	138,67	138,67	138,50	138,67	138,45	138,65	138,61	138,67	138,67	138,65
Corona norvegese .	153,03	153,03	153,25	153,03	152,80	153 —	153 —	153,03	153,03	153 —
Corona svedese .	191,40	191,40	191 —	191,40	191,40	191,35	191,30	191,40	191,40	191,40
Fiorino olandese .	313,75	313,75	313,75	313,75	313,40	313,70	313,69	313,75	313,75	313,75
Franco belga .	21,631	21,631	21,58	21,631	21,60	21,60	21,605	21,631	21,631	21,60
Franco francese	180,08	180,08	179,70	180,08	179,80	180,05	179,95	180,08	180,08	180,10
Lira sterlina .	1584,40	1584,40	1584,75	1584,40	1583,45	1584,35	1584 —	1584,40	1584,40	1584,40
Marco germanico .	333,07	333,07	332,75	333,07	332,75	333,05	333,27	333,07	333,07	333,10
Scellino austriaco .	46,34	46,34	46,25	46,34	46,33	46,30	46,32	46,34	46,34	46,35
Escudo portoghese	28,77	28,77	28,73	28,77	28,68	28,75	28,80	28,77	28,77	28,75
Peseta spagnola .	12,565	12,565	12,58	12,565	12,55	12,55	12,5625	12,565	12,565	12,55
Yen giapponese .	2,811	2,811	2,82	2,811	2,80	2,80	2,809	2,811	2,811	2,80

Media dei titoli del 1° aprile 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	96,300
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,500
» 5 % (Ricostruzione) .	95,575
» 5 % (Riforma fondiaria) .	91,425
» 5 % (Città di Trieste) .	91,750
» 5 % (Beni esteri) .	90,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,925
» 9 % » » 1975	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	94,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82 —
» poliennali 7 % 1978 .	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,225
Dollaro canadese	854,10
Franco svizzero	333,255
Corona danese	138,64
Corona norvegese	153,015
Corona svedese	191,35
Fiorino olandese	313,72
Franco belga	21,618
Franco francese	180,015
Lira sterlina	1584,20
Marco germanico	333,165
Scellino austriaco	46,33
Escudo portoghese	28,785
Peseta spagnola	12,564
Yen giapponese	2,81

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975, fissate per i giorni 21 e 22 gennaio 1976 e poi rinviate, avranno luogo presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, nei giorni 28 e 29 maggio 1976 con inizio alle ore 8,30.

(3820)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ventiquattro posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati e qualificati nel ruolo dei servizi generali per i distaccamenti aeronautici di Dobbiaco, Montescuro, Terminillo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernenti il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il provvedimento datato 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge 249/1968, l'Amministrazione della difesa a bandire i concorsi per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio dei distaccamenti aeronautici di Dobbiaco (Bolzano), Montescuro (Cosenza), Terminillo (Rieti), di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per i distaccamenti aeronautici sottoelencati i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nel ruolo dei servizi generali:

Qualifica di mestiere	Categoria	Posti a concorso	Sedi di prima assegnazione
Cameriere	specializzato	3, di cui	1 posto per il distaccamento straordinario - Dobbiaco (Bolzano)
			1 posto per il distaccamento aeronautico - Montescuro (Cosenza)
			1 posto per il distaccamento aeronautico - Terminillo (Rieti)
Cameriere	qualificato	21, di cui	7 posti per il distaccamento straordinario - Dobbiaco (Bolzano)
			7 posti per il distaccamento aeronautico - Montescuro (Cosenza)
			7 posti per il distaccamento aeronautico - Terminillo (Rieti)

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova di arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado d'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 10.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 11.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 12.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese. Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già operai in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 14.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1976
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 69

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . nella categoria degli operai specializzati o qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 18 anni; non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero; ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi; ha prestato servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . . .
(visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della scheda
(da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
via — indirizzo

2) . . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — (sigla della provincia)

(3823)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione della commissione per il concorso internazionale « Sassi » di Matera

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1043;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1972, n. 10444, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973, registro n. 4, foglio n. 225, con il quale è stata costituita la commissione incaricata di definire l'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, l'utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico;

Visti i successivi decreti interministeriali con i quali è stata modificata la composizione del collegio in parola;

Considerato che il collegio è ancora operante per quanto concerne l'esame delle domande relative al bando del concorso di cui trattasi, la formulazione della graduatoria di merito e la scelta del progetto vincente, giusta le norme previste nello stesso bando di concorso che richiama agli effetti della validità delle deliberazioni adottate dal collegio la legge 29 novembre 1971, n. 1043, soprarichiamata;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1975, n. 4319, di proroga del termine di scadenza;

Visto il marconigramma n. 7821 del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un aggiornamento della commissione di cui trattasi in relazione a mutamenti di cariche intervenuti tra i componenti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è ricostituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, la commissione indicata nelle premesse che risulta così composta:

Presidente:

il sindaco della città di Matera:
Padula dott. Francesco.

Membri:

a) tre consiglieri del comune di Matera:
Agostiano prof. Donato;
De Ruggieri avv. Raffaello;
Saponaro rag. Michele (in rappresentanza della minoranza);

b) due consiglieri regionali:
Viti dott. Vincenzo;
De Santis dott. Mario;

c) il provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata:
Tecchia dott. ing. Michele;

d) il sovrintendente ai monumenti della Basilicata:
Ricciardi dott. arch. Livio;

e) il sovrintendente alle antichità della Basilicata:
Adamesteanu prof. Dinu;

f) l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera:
Aralla dott. ing. Antonio;

g) due esperti in materia urbanistica designati dall'I.N.U.:
Rossi Doria arch. Bernardo;
Polo ing. Giancarlo.

h) due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dei lavori pubblici:
Iusco dott. Sabino, sovrintendente alle gallerie della Basilicata;
Carreras dott. arch. Guido, dirigente superiore del genio civile;

i) un ingegnere ed un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali:
Beguinot prof. ing. Corrado;
Di Salvo dott. arch. Francesco.

Segretario:

Gerardi dott. Antonio, segretario generale del comune di Matera.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà il collegio in parola è attribuito ai componenti aventi diritto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, citata nelle premesse. E' inoltre conferita ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, per la corresponsione del trattamento economico di missione, la parificazione alla qualifica di funzionario dello Stato, dirigente superiore.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 1115 del bilancio di questo Ministero, per l'anno finanziario in corso, l'impegno della somma di lire 1.000.000 per i titoli di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali
SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1976
Registro 5 Lavori pubblici, foglio n. 87.

(3761)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale è stata bandita la sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1975 per il personale sanitario ospedaliero;
Ritenuta la necessità di costituire, per la sessione di esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1975, la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità;

Decreta:

E' costituita, per il fine specificato in narrativa, la seguente commissione:

Presidente:

Frascione prof. Emidio, direttore generale degli ospedali.

Componenti:

De Lorenzo on. prof. Ferruccio, presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici;
Leoni dott. Mario, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia.

Della data di effettuazione del sorteggio sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(3998)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trento

Con deliberazione della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 939, viene indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle seguenti farmacie vacanti e di nuova istituzione della provincia di Trento:

Bondone, Canal S. Bovo, Castello-Molina di Fiemme, Giovo, Grigno, Pergine Valsugana (3ª sede), Pieve Tesino, Ronzo-Chienis, Sant'Orsola, Segonzano, Stenico, Telve, Vallarsa, Vermiglio, Vigo di Fassa.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 1° giugno 1976.

(3389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 in data 14 novembre 1972, con il quale è stato indetto il pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1970;
Visto il proprio decreto n. 2744 del 20 maggio 1974, con il quale ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il proprio decreto di modifica n. 4702 del 16 luglio 1974 con il quale si è proceduto alla sostituzione del componente dottor Francesco Marino con il dott. Angelo Fazio;
Vista la nota del Ministero della sanità n. 400 1/1.76/C 837 del 17 gennaio 1976, con la quale si designano nuovi componenti della commissione giudicatrice, di cui sopra, rispettivamente il dott. Pietro Traina, ispettore generale amministrativo in sostituzione del dott. Pasqualino Messale, dimissionario, e il dottor Pietro Randazzo, primo dirigente medico in sostituzione del dott. Antonino Russo, in quanto medico provinciale, dirigente della provincia in cui è stato bandito il concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei precedenti decreti n. 2744 del 20 maggio 1974 e n. 4702 del 16 luglio 1974, la commissione giudicatrice del concorso in epigrafe risulta così composta:

Presidente:

Traina dott. Pietro, ispettore generale amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo.

Componenti:

Fazio dott. Angelo, vice prefetto ispettore della carriera direttiva del Ministero dell'interno;
Di Blasi prof. Raffaele, docente d'igiene presso l'Università di Messina;
Scapellato prof. Luigi, docente di clinica e patologia medica;
Randazzo dott. Pietro, primo dirigente medico dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa;
Sposetti dott. Mario, ufficiale sanitario del comune di Sortino.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria L., direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 20 febbraio 1976

Il medico provinciale: RUSSO

(3352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0938 del 25 ottobre 1974, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1973, nei comuni di Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo e Vittoria;
Visto il successivo decreto n. 4266 del 16 dicembre 1974, con il quale tra i posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Ragusa, di cui al precedente decreto, è stato inserito il posto d'ufficiale sanitario vacante nel comune di Santa Croce Camerina;
Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia di Ragusa, della prefettura e dei sindaci interessati;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Dardanoni prof. Luigi, direttore del 2° istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

Scaffidi prof. Vittorio, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Galia dott. Concetto, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Perricone dott. Corrado, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Puglisi dott. Rosario, ufficiale sanitario del comune di Ragusa.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Michele Ottaviano, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esami non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della regione Sicilia e sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Ragusa, della prefettura e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 17 marzo 1976

Il medico provinciale: RANDAZZO

(3613)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(4068)

OSPEDALE «LA BERTAGNETTA» DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di tisiologia;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(4006)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di medicina;

un posto di primario e due posti di aiuto del laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste, via Stuparich, 1.

(3829)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3839)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso ed accettazione medica;

un posto di assistente di cardiologia addetto al pronto soccorso ed accettazione medica;

un posto di assistente di pediatria addetto al pronto soccorso ed accettazione medica.

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo - tel. 68861.

(3837)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina;
un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto dirigente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina) - tel. 911230-911555.

(3831)

OSPEDALE «DEI BIANCHI - V. EMANUELE III» DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo) - tel. 761194-761291.

(3832)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Assisi (Perugia), corso Mazzini.

(3417)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 dicembre 1975, n. 1006, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(3906)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(3838)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova) - tel. 049/570500.

(3207)

OSPEDALE CIVILE DI MONTICELLI D'ONGINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monticelli d'Ongina (Piacenza).

(3208)

OSPEDALE CIVILE MATERNITÀ DI PREMOSELLO CHIOVENDA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Premosello Chiovenda (Novara) - telefono 0324/88103-88219.

(3828)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 febbraio 1976, n. 38, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(3833)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

tre posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(3907)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 8 novembre 1975, n. 218 e 27 dicembre 1975, n. 259, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia), piazza G. Verdi, 2 - tel. 81230.

(3830)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 febbraio 1976, n. 102, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(3835)

OSPEDALE «DONO SVIZZERO» DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 ottobre 1975, n. 973 e 27 marzo 1976, n. 198, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente di fisioterapia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Formia (Latina).

(4005)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza;

due posti di assistente di urologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siderno (Reggio Calabria), via dei Colli, 27.

(3785)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **1**.

Modifica dell'art. 2 della legge 11 giugno 1975, n. 61, concernente utilizzazione dei fondi regionali per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge 11 giugno 1975, n. 61, è sostituito dal seguente:

« Per il completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere, anche per la parte eccedente il costo dell'opera previsto nei programmi statali, contributi costanti trentacinquennali nella misura pari a quella occorrente al totale ammortamento dei relativi mutui compresi gli oneri per le spese ed interessi.

Gli enti beneficiari del suddetto contributo, per la contrazione del mutuo, debbono comunque prioritariamente rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti ed in via subordinata agli altri istituti di credito che dovranno all'uopo essere indicati dalla Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 dicembre 1975.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. **2**.

Riorganizzazione ed integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E OBIETTIVI

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e di quella dell'assistenza, promuove la programmazione sanitaria regionale, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari al fine di pervenire alla unificazione degli interventi diretti alla tutela globale della salute dei cittadini.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:

a) la costituzione di consorzi tra i comuni, le province, e le comunità montane per la gestione in comune di tutti i servizi sociali e sanitari di competenza degli enti stessi;

b) la delega agli enti locali delle funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di assistenza pubblica;

c) il coordinamento di tutte le strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio;

d) il piano sanitario e ospedaliero regionale;

e) il piano regionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Art. 2.

Il complesso dei servizi gestiti dai consorzi di cui all'articolo precedente costituisce l'unità locale per i servizi sociali e sanitari (U.L.S.S.S.).

Le unità locali per i servizi sociali e sanitari si articolano, di norma in aree elementari e in distretti, che costituiscono livelli diversi e integrati di assistenza sociale e sanitaria. Le aree elementari e i distretti sono individuati dai consorzi di cui all'art. 1 e per la città di Roma, dai consigli circoscrizionali.

In particolare l'unità locale per i servizi sociali e sanitari comprende i seguenti servizi:

a) profilassi e prevenzione delle malattie;

b) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

c) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

d) assistenza sanitaria e ospedaliera;

e) igiene e medicina preventiva del lavoro;

f) educazione alla procreazione responsabile, tutela della maternità e dell'infanzia e assistenza ai minori;

g) programmazione asili-nido;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;

i) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

l) recupero, riabilitazione e assistenza agli invalidi;

m) assistenza agli anziani;

n) profilassi e assistenza veterinaria e vigilanza sanitaria sulla produzione, commercio e vendita degli alimenti di origine animale;

o) formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari;

p) educazione sanitaria;

q) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio.

Art. 3.

La programmazione dei servizi sociali e sanitari e il riordinamento nell'ambito delle unità locali per i servizi sociali e sanitari dovranno garantire:

a) l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'accedere ai servizi sociali e sanitari;

b) la partecipazione dei cittadini alla organizzazione, integrazione e unificazione dei servizi sociali e sanitari nonchè alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

c) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;

d) l'articolazione territoriale dei presidi e dei servizi sociali e sanitari;

e) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nei diversi comprensori mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di dati statistici anche demografici concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

f) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri, realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione, quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria.

Titolo II

AZZONAMENTO COMPRENSORIALE

Art. 4.

Ai fini della costituzione dei consorzi di cui al precedente art. 1, il territorio della Regione è suddiviso nei comprensori di cui alla tabella allegata alla presente legge, in armonia con i criteri del riequilibrio territoriale, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, tenuto conto dei presidi esistenti nonchè delle esigenze delle popolazioni interessate.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni e le comunità montane possono presentare motivate proposte di variazione alla delimitazione dei predetti comprensori.

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il consiglio regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano definitivo di azzonamento.

Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con legge regionale, sentiti le province, i comuni e le comunità montane interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazioni delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.

Art. 5.

Il consorzio tra il comune e la provincia di Roma per la gestione dei servizi sociali e sanitari si articola funzionalmente in circoscrizioni sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative comunali.

A tal fine le funzioni amministrative attribuite al consorzio a norma degli articoli 2 e 8 della presente legge sono delegate alle circoscrizioni amministrative comunali dal consorzio stesso, dal comune di Roma e dalla provincia di Roma, in relazione alle rispettive competenze.

Titolo III

COSTITUZIONE DEI CONSORZI

Art. 6.

Entro un mese dall'approvazione del piano definitivo di azzonamento da parte del consiglio regionale i comuni, le province e le comunità montane di ciascun comprensorio si associano nella forma del consorzio tra enti locali. Il presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare per la sanità ed igiene, approva la costituzione dei consorzi di cui alla presente legge, ne stabilisce la sede ed approva i relativi statuti, formati secondo le leggi vigenti.

Lo stattuo deve indicare gli organi che rappresentano il consorzio nonchè le loro attribuzioni e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità della legge.

Lo statuto dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea del consorzio, la delega di funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge agli eventuali organi di decentramento amministrativo comunale, nonchè la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare mediante forme di consultazione obbligatoria e periodica e, comunque, a seguito di apposita richiesta.

In particolare, lo statuto del consorzio tra il comune e la provincia di Roma dovrà prevedere la delega ai consigli di circoscrizione della gestione dei servizi circoscrizionali e intercircoscrizionali, fatta salva la gestione dei servizi extra-ospedalieri che interessano l'intero territorio del consorzio stesso.

I consorzi di cui alla presente legge potranno identificarsi con gli organismi consortili previsti per altri servizi dalle apposite leggi regionali al fine di assicurare l'unicità di gestione.

Art. 7.

Dalla data di costituzione dei consorzi di cui alla presente legge sono soppressi i comitati provinciali antimalarici. Le relative attribuzioni sono svolte dai consorzi di cui alla presente legge.

I beni e le attrezzature nonchè il personale utilizzati dai comitati provinciali antimalarici vengono messi a disposizione, da parte della provincia, delle unità locali per servizi sociali e sanitari.

Salvo il coordinamento previsto dall'art. 11 nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi provinciali antitubercolari, di cui agli articoli 269 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Titolo IV

DELEGHE

Art. 8.

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, di igiene e di assistenza pubblica, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai consorzi di cui alla presente legge.

Fino alla emanazione delle leggi regionali in materia restano attribuite alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) lo stato giuridico, i concorsi e le tariffe degli ufficiali sanitari, dei sanitari condotti e dei veterinari;

b) le farmacie;

c) il riconoscimento, la istituzione, la soppressione, fusione e concentrazione degli enti ospedalieri; la soppressione e scioglimento dei relativi consigli di amministrazione; la classificazione degli ospedali;

d) le case di cura private e gli istituti privati di assistenza, esclusa la vigilanza;

e) i provvedimenti riservati alla Regione dalle leggi regionali numeri 7 e 8 del 24 gennaio 1975 e dalla legge regionale n. 15 del 4 febbraio 1975;

f) l'istituzione e l'autorizzazione per l'apertura di scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

g) la medicina nucleare, la radio-protezione, i gas tossici e le sostanze pericolose;

h) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compreso il controllo sugli atti e sugli organi.

Art. 9.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei consorzi di cui all'art. 6 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle leggi regionali in vigore.

A tal fine la giunta regionale, a mezzo del competente assessorato, cura e controlla l'esecuzione dei programmi generali formulati dal consiglio regionale ed esercita, anche attraverso la richiesta di atti e documenti, la vigilanza sul corretto esercizio della delega da parte dei consorzi di cui alla presente legge.

Art. 10.

Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitato nei modi previsti dall'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale — Assessorato alla sanità — le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora i consorzi non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti gli stessi, fissa un termine adeguato per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte degli enti delegatari. Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale si sostituisce ai consorzi nell'emanazione degli atti.

Titolo V

COORDINAMENTO

Art. 11.

I consorzi di cui alla presente legge formulano proposte alla Regione relative al funzionamento coordinato delle strutture extra-ospedaliere ed ospedaliere esistenti nel comprensorio; attuano gli indirizzi di coordinamento disposti dagli organi regionali sulla base delle proposte del comitato regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17; disciplinano il coordinamento di tutti i servizi sociali e sanitari esistenti nel comprensorio, compresi gli ospedali.

Art. 12.

Al finanziamento dei consorzi di cui alla presente legge, per quanto riguarda le attività istituzionalmente di competenza dei comuni, delle province e delle comunità montane, provvedono i comuni, le province e le comunità montane partecipanti al consorzio, attraverso il trasferimento al consorzio stesso degli stanziamenti autonomamente iscritti nei rispettivi bilanci.

Art. 13.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione. Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Il finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato graverà sui fondi accreditati dallo Stato alla Regione.

Art. 14.

La Regione eroga contributi ai consorzi per favorire lo sviluppo della prevenzione, con particolare riguardo all'igiene ambientale, all'igiene dei luoghi di lavoro ed all'igiene mentale.

A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale d'intervento nella prevenzione ed annualmente il consiglio regionale, tenuto conto anche delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare ai consorzi che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatori della Regione di cui al primo comma del presente articolo.

La Regione concede, altresì, ai consorzi contributi *una tantum* per le spese di istituzione e di primo impianto delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta dal consiglio regionale sulla base del piano di ripartizione predisposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 15.

Per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al primo comma dell'art. 14 i consorzi devono presentare all'assessorato regionale alla sanità, una domanda nella quale siano dettagliatamente indicate le finalità cui saranno destinati i finanziamenti stessi, accompagnata da una relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e le altre eventuali iniziative in atto da parte di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati, per i fini previsti dalla presente legge.

I consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consultivo, accompagnato da apposita relazione tecnica illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.

Per essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 14, i consorzi devono presentare allo assessorato regionale alla sanità una domanda, corredata da una dettagliata relazione tecnica nonchè dai preventivi di spesa e dai progetti di massima relativi alle opere da eseguire ed agli altri interventi da effettuare per la istituzione e il primo impianto delle unità medesime.

Art. 16.

Per il rimborso ai consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma dell'art. 13 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni che sarà iscritta al cap. 1408 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 con la seguente denominazione:

« Assegnazioni ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza ».

All'onere di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte mediante la soppressione del cap. 1469 (sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975.

Art. 17.

Per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1975 che sarà iscritta al cap. 1471 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo con la seguente denominazione:

« Contributi ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per il finanziamento di iniziative di medicina preventiva ».

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1975 si farà fronte:

quanto a lire 750 milioni, riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo;

quanto a lire 750 milioni utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità del cap. 1963 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974.

Art. 18.

Per provvedere alla concessione dei contributi sulle spese di istituzione e di primo impianto di cui al terzo comma dell'art. 14, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nel cap. 2448, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975, con la seguente denominazione: « Contributi *una tantum* ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per le spese di istituzione e di primo impianto delle unità locali per i servizi sociali e sanitari ».

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione del comma precedente, si farà fronte utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità del cap. 2982 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre — con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio — le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 19.

Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1975, eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio stesso, potranno essere utilizzati anche nel corso dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale n. 25 del 5 febbraio 1975, concernente: « Interventi straordinari in favore dei lavoratori in condizione di bisogno ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 600 milioni; detta somma è iscritta nel capitolo 1890 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Sovvenzioni ai comuni della Regione per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizione di bisogno ».

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 1963 del bilancio stesso.

In conseguenza della riduzione del cap. 1963 prevista dal comma precedente, la partita n. 11 dell'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio 1975 è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti su proposta dell'assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 gennaio 1976

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1976.

(3697)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **47**.

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, allo scopo di migliorare qualitativamente e quantitativamente la produzione di grano duro nonché di favorire l'estendimento delle colture foraggere, concede contributi fino al trenta per cento sul prezzo di acquisto delle sementi di grano duro di «base» e di «1ª riproduzione» e delle sementi foraggere certificate.

I contributi possono essere concessi agli imprenditori agricoli, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati.

Art. 2.

La giunta regionale, per ogni esercizio finanziario, su proposta dell'assessore all'agricoltura e sentita la competente commissione consiliare, che riferisce entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base degli elementi oggettivi che andranno evidenziandosi, nonché delle disponibilità finanziarie di bilancio, stabilisce le specie da ammettere a contributo, l'entità dello stesso e gli eventuali limiti quantitativi.

Art. 3.

Le domande di contributo, redatte su appositi modelli, conformi al modello allegato *A* alla presente legge, distribuiti gratuitamente dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, devono pervenire all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, o agli uffici periferici di questo entro il trenta novembre.

Alle domande devono essere allegati i cartellini di certificazione e la fattura, in originale o copia, rilasciata dalle ditte autorizzate al commercio delle sementi.

Sulla fattura deve essere specificato, sotto la responsabilità del venditore, l'esatta categoria di certificazione del seme fornito nonché il numero che contrassegna il cartellino di confezione, secondo quanto stabilito dalla legge 1096 del 25 novembre 1971 e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dell'8 ottobre 1973.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste le suddette domande, con proprio parere, entro i trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 4.

Alla liquidazione dei contributi, di cui al precedente art. 1, provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno 1975, con le disponibilità del cap. 1710 del relativo bilancio di previsione: «Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», in ragione di lire 150 milioni, istituendo nello stato di previsione della spesa un nuovo capitolo di bilancio così denominato: capitolo 1435: «Contributi regionali sul prezzo di acquisto di sementi di grano duro di «base» e di «1ª riproduzione» e di sementi foraggere certificate da concedere agli imprenditori agricoli della regione Molise, con preferenza per le cooperative e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati»: lire 150.000.000.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli dei preventivi regionali.

Art. 6.

Per l'anno 1975:

a) l'entità del contributo è prevista nella misura del trenta per cento;

b) vengono ammesse a contributo tutte le varietà di sementi di grani duri di «base» e di «1ª riproduzione», nonché tutte le specie di sementi foraggere certificate;

c) si prescinde dal limite quantitativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma dell'art. 3, la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alla semina autunnale 1975 viene fissata al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 dicembre 1975.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **48**.

Variazione al bilancio 1975 per il finanziamento di leggi già promulgate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(3735)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (411100760890)